

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	62
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	66
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	69
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*), che tiene conto degli elementi emersi nel dibattito che si è svolto nella seduta del 15 gennaio scorso.

Michele DELL'ORCO (M5S) stigmatizzando il contenuto assai eterogeneo del decreto-legge di proroga di termini e sottolineando che alcune delle proroghe in esso inserite hanno il solo scopo, a suo giudizio, di rimandare alcuni adempimenti amministrativi a carico dei Ministeri, preannuncia la presentazione presso le Commissioni competenti in sede referente di proposte emendative da parte del proprio Gruppo che intervengono sia riducendo la durata della proroga relativa all'emanazione delle disposizioni attuative della disciplina in materia di noleggio con conducente, sia sopprimendo la disposizione di proroga del termine per l'aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali. A tale ultimo riguardo sottolinea i profili di incompatibilità con la disciplina dell'Unione europea che espongono il Paese al rischio di una procedura di infrazione.

Roberta OLIARO (SCpI), pur consapevole che si tratta di materia non riconducibile alle competenze della Commissione, invita il relatore a valutare la possibilità di inserire, nelle premesse della proposta di parere, un riferimento alla proroga dell'operatività del sistema di tracciamento dei rifiuti (SISTRI), rilevando la contraddittorietà della mancata contestuale proroga dell'obbligo di iscrizione al registro SISTRI e dei connessi versamenti.

Paolo COPPOLA (PD) invita il relatore a integrare la seconda condizione della proposta di parere con un riferimento esplicito al mutamento intervenuto nel settore per effetto dell'evoluzione tecnologica. Propone, quindi, con riferimento alla condizione n. 2), di aggiungere in fine le seguenti parole: « anche considerando le novità tecnologiche che hanno profondamente mutato il settore in questi anni ».

Luca SQUERI (FI-PdL) chiede al relatore le motivazioni per le quali, nella seconda condizione del parere, non è stato fatto un esplicito riferimento alle province, al pari di quanto avviene per le regioni, le città metropolitane e l'associazione dei comuni, dal momento che, diversamente da quanto viene dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri, non sono state soppresse.

Arianna SPESSOTTO (M5S) invita il relatore ad integrare la proposta di parere con una condizione che impegni il Governo ad emanare, entro il 30 giugno 2015, il decreto attuativo delle disposizioni del codice della strada volto a regolamentare la disciplina relativa all'attività di formazione e di rilascio dei titoli abilitativi alla guida da parte delle autoscuole.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO consegna alla presidenza un documento che fornisce alcuni chiarimenti rispetto alle questioni emerse nel corso del dibattito su specifiche questioni che, pur

investendo la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esulano dalla competenza della Commissione (*vedi allegato 2*).

Con riferimento alla proposta di parere del relatore, concorda con le condizioni di cui ai numeri 1), 2), 4) e 5). Per quanto concerne invece la condizione di cui al n. 3), fa presente che il sistema di determinazione dei diritti in vigore per gli scali sprovvisti di contratto di programma è quello scaturente dalla applicazione della direttiva 2009/12/CE e delle relative disposizioni interne di recepimento. Rileva che tale sistema, per andare a regime, ha avuto bisogno sia della piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, avvenuta nel gennaio 2014, che della definizione e pubblicazione da parte della medesima Autorità dei relativi modelli tariffari, avvenuta il 22 settembre 2014. Fa presente che sulla base di tali presupposti, l'ENAC sta procedendo speditamente con i singoli gestori alla predisposizione dei Piani degli investimenti e al coordinamento di questi con i livelli tariffari prescelti al fine della stipula del contratto di programma. Tali adempimenti hanno richiesto la necessità di ampliare a 180 giorni, a fronte dei 60 giorni originariamente previsti, decorrenti dalla conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2014, il periodo temporale entro cui giungere alla approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze dei contratti di programma stipulati tra l'ENAC e il gestore. Sottolinea che la proroga richiesta non implica in alcun modo che i diritti siano determinati sulla base del sistema precedente all'attuazione della direttiva 2009/12/CE, come appare confermato ulteriormente dal fatto che la legge di stabilità citata, all'articolo 1, comma 220, ha espunto dall'articolo 76 del decreto-legge n. 1 del 2012 il riferimento all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 20. I contratti di programma mantengono la loro attualità e vigenza anche in presenza dei contenuti della

direttiva 2009/12/CE e del suo recepimento nell'ordinamento italiano, in linea con la possibilità offerta agli Stati membri dalla direttiva stessa di introdurre misure di supervisione economica quali l'approvazione dei sistemi di tariffazione e/o dell'ammontare dei diritti. Da tale presupposto è scaturita la necessità di prevedere tempi certi per la stipula e approvazione dei contratti di programma e contestualmente congrui per consentire la definizione dell'istruttoria e della stipula degli stessi contratti. Sottolinea che per tale motivo il termine originario dei 60 giorni disposto dal decreto-legge n. 133 del 2014 è stato portato a 180 giorni dal provvedimento in esame. Con i contratti di programma vengono previsti gli investimenti e gli interventi infrastrutturali, definiti tra il gestore e l'ENAC, ai fini dello sviluppo efficiente e sostenibile dello scalo aeroportuale. A tal fine resta ferma l'approvazione degli stessi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 220, della legge n. 190 del 2014. La norma vigente (articolo 1, comma 11-*bis* del decreto-legge cosiddetto «sblocca Italia») prevede che, espletate le procedure di consultazione con gli utenti del pacchetto tariffario da applicare e intervenuta l'approvazione in ordine allo stesso dell'Autorità di regolazione, nel termine complessivo dei 120 giorni previsti dalla disciplina comunitaria (articolo 6, comma 2 della direttiva citata), i diritti aeroportuali entrano in vigore.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, nel prendere atto dei chiarimenti del Governo in merito alle questioni evidenziate nella condizione n. 3) della propria proposta di parere, osserva che tale condizione può pertanto ritenersi superata. Ritiene pertanto che la condizione n. 3) possa essere eliminata, contestualmente recuperando in premessa gli elementi essenziali dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo. Quanto alla richiesta della collega Oliaro, fa presente che la normativa concernente la gestione dei rifiuti

è di competenza della Commissione Ambiente. Accoglie la richiesta della collega Spessotto di inserire un'apposita condizione riguardo alla necessità dell'emanazione entro il 30 giugno 2015 di un decreto attuativo della disciplina relativa alle autoscuole. Quanto alle considerazioni del collega Squeri, ritiene che si possa fare un più generico riferimento agli enti locali, ricomprendendo così anche gli enti di area vasta, che non erano stati esplicitamente ricompresi, non essendo ancora state puntualmente definite le competenze. Quanto, in ultimo, alla condizione relativa alla disciplina dell'attività di noleggio con conducente, ritiene che la formulazione adottata nella propria proposta di parere tenga conto in modo soddisfacente delle diverse posizioni emerse dal dibattito. Con tale formulazione infatti si richiede di intervenire entro tempi certi, senza peraltro dare indicazioni sui contenuti che tale revisione della normativa primaria potrà assumere. Per questo ritiene opportuno mantenere la formulazione proposta. Per quanto concerne le modalità con cui la revisione della normativa primaria dovrà essere effettuata, osserva che il parere è sostanzialmente destinato al Governo, al quale pertanto è indirizzata la sollecitazione a intervenire. Ciò, peraltro, non significa che il Governo non debba confrontarsi su un tema così delicato con il Parlamento, né esclude che, in assenza di interventi normativi di iniziativa governativa, la revisione della disciplina possa essere effettuata mediante l'iniziativa parlamentare. A tal fine, come segnalato nel dibattito, si potrà valutare se una sede appropriata possa essere fornita dalla proposta di legge a firma dei rappresentanti del Gruppo MoVimento 5 Stelle avente ad oggetto il *car pooling*, attualmente all'esame della Commissione. Anche per quanto riguarda le modalità con cui rivedere la disciplina in questione, ritiene comunque opportuno mantenere la formulazione da lui inizialmente proposta, che afferma con forza l'esigenza di

tale revisione, ma non prende posizione in ordine al fatto che essa debba avere luogo su iniziativa governativa o, invece, su iniziativa parlamentare.

Michele DELL'ORCO (M5S) chiede al Governo di esplicitare le proprie intenzioni riguardo alla definizione, entro l'anno di proroga previsto dal decreto-legge in esame, della normativa in materia di noleggio con conducente.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO dichiara la massima disponibilità del Governo al confronto con il Parlamento per la definizione della disciplina dell'attività di noleggio con conducente.

Michele Pompeo META, *presidente*, ribadisce che la norma di cui si proroga l'attuazione è stata inserita in un provvedimento d'urgenza da un precedente Esecutivo in ragione dell'alta tensione sociale che si era venuta a creare in alcune città, anche se si tratta di una materia demandata alla competenza regionale e che non viene toccata dal processo di riforma della Costituzione in atto. Ribadisce pertanto la necessità di intervenire entro tempi certi sulla disciplina dettata dalla normativa primaria, e osserva che, nel caso in cui il Governo non predisponga in modo tempestivo una propria iniziativa in tal senso, sarà la Commissione ad intervenire, individuando la sede più adatta per farlo. Per quanto concerne l'osservazione del collega Squeri, ritiene che il riferimento all'ANCI contenuto nella proposta di parere possa essere opportunamente sostituito con il

riferimento agli enti locali. Riguardo alla questione di cui alla condizione n. 3) della proposta di parere del relatore, osserva che l'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti costituisce la novità nell'ambito dell'assetto istituzionale e regolatorio nel settore dei trasporti, per cui risulta essenziale assicurare il rispetto delle competenze che la legge ha attribuito all'Autorità stessa e, per quanto riguarda in particolare la questione della determinazione dei diritti aeroportuali, occorre che, come prevede la normativa vigente tali diritti siano stabiliti sulla base dei modelli tariffari approvati dall'Autorità. Invita pertanto il relatore a evidenziare anche tale aspetto nella propria proposta di parere.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, presenta quindi una nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato 3*), sulla base delle indicazioni fornite nel proprio precedente intervento, nonché delle osservazioni da ultimo avanzate dal Presidente.

La Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante « Proroga termini previsti da disposizioni legislative » (C. 2803),

premesso che:

l'articolo 3, comma 1, prevede la proroga dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2016 del termine a decorrere dal quale le imprese produttrici sono tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG4; la disposizione prevede anche la proroga dal 1° luglio 2015 al 1° gennaio 2017 del termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio devono vendere apparecchi televisivi con la medesima tecnologia;

l'articolo 3, comma 2, proroga alcuni termini relativi alle procedure per l'accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 133 del 2014, con riferimento in particolare ai termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse e dei conseguenti progetti esecutivi da parte delle imprese, nonché ai successivi adempimenti da parte del Ministero dello sviluppo economico;

l'articolo 3, comma 3, proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il divieto di incroci proprietari, che impedisce ai soggetti che esercitano attività tele-

visiva con ricavi superiori all'8 per cento del sistema integrato delle comunicazioni e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani;

al riguardo, come già segnalato dalla Commissione nel parere espresso sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 150 del 2013, appare opportuno rendere stabile il divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisioni e comunicazioni elettroniche, piuttosto che procedere a reiterate proroghe del divieto medesimo (si tratta infatti della quinta proroga consecutiva di un termine originariamente fissato al 31 dicembre 2010);

l'articolo 8, comma 1, proroga nuovamente di un anno, al 31 dicembre 2015, il termine, inizialmente fissato al 31 maggio 2010, per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente stabilite dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 207 del 2008;

al riguardo emerge l'esigenza di provvedere improrogabilmente entro l'anno in corso, sulla base di un approfondito confronto con le regioni, con le città metropolitane e con l'ANCI, ad una

revisione organica della disciplina dettata dalla normativa primaria; tale revisione dovrebbe perseguire contestualmente e in modo equilibrato gli obiettivi di contrastare le pratiche abusive e di garantire condizioni adeguate per un efficiente svolgimento dei servizi a vantaggio sia degli operatori sia degli utenti;

L'articolo 8, comma 5, differisce di sei mesi il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che introduce l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e il termine a partire dal quale procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione;

L'articolo 8, comma 6, proroga di sei mesi, al 30 giugno 2015, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà individuare i criteri per consentire alle autoscuole di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate;

L'articolo 8, comma 7, prevede che i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuali siano approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto « sblocca Italia ») e non entro sessanta giorni come in precedenza previsto;

al riguardo appare opportuno chiarire in modo inequivoco, anche alla luce delle modifiche normative da ultimo introdotte dall'articolo 1, comma 220, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), se i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuale, oggetto della disposizione in esame, provvedano anche a determinare

l'entità dei diritti aeroportuali negli scali interessati ovvero tale determinazione debba aver luogo mediante la procedura di consultazione tra società di gestione dello scalo e utenti aeroportuali, sulla base dei modelli tariffari elaborati dall'Autorità di regolazione dei trasporti, in conformità con la disciplina stabilita dalla direttiva 2009/12/CE, recepita nell'ordinamento italiano con gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge n. 1 del 2012, e successive modificazioni;

L'articolo 10, comma 12, prevede che le società controllate da Ferrovie dello Stato Spa concorrano al raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti per le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato dall'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014 mediante il versamento dei risparmi conseguiti nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, sotto forma di dividendo, all'entrata del bilancio dello Stato, per un importo di 40 milioni di euro per il 2014 e di 60 milioni di euro per il 2015;

si ribadisce in generale l'esigenza che il Governo fornisca una puntuale motivazione delle ragioni che hanno determinato la necessità di procedere ad ulteriori proroghe di termini legislativi ormai da tempo scaduti;

si evidenzia altresì l'opportunità di inserire nel decreto-legge in esame, in analogia con quanto previsto dal provvedimento per altri istituti commissariali (articolo 11, comma 2), una disposizione di proroga dell'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, già in scadenza al 31 dicembre 2013, già prorogato per un periodo di sei mesi dall'articolo 1, comma 410, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) al fine di completare l'attività di liquidazione e concludere le attività inerenti di riparto e assegnazione delle risorse disponibili, ancora da destinare al soddisfacimento degli interventi

previsti a legislazione vigente; in particolare, la proroga in questione potrebbe essere elevata a diciotto mesi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, si adottino le opportune iniziative di carattere normativo per rendere permanente il divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisioni e comunicazioni elettroniche, piuttosto che procedere a reiterate proroghe del divieto medesimo;

2) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, si provveda improrogabilmente entro l'anno in corso, sulla base di un approfondito confronto con le regioni, con le città metropolitane e con l'ANCI, ad una revisione organica della disciplina dettata dalla normativa primaria; tale revisione dovrebbe perseguire contestualmente e in modo equilibrato gli obiettivi di contrastare le pratiche abusive e di garantire condizioni adeguate per un efficiente svolgimento dei servizi a vantaggio sia degli operatori sia degli utenti;

3) con riferimento all'articolo 8, comma 7, si chiarisca se i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuali, di cui si proroga il termine per l'approvazione con decreto

ministeriale, provvedano anche a determinare l'entità dei diritti aeroportuali negli scali interessati, con la conseguenza di fatto di differire l'applicazione delle modalità di determinazione di tali diritti mediante consultazione tra società di gestione dello scalo e utenti aeroportuali, sulla base dei modelli tariffari elaborati dall'Autorità di regolazione dei trasporti, in conformità con quanto stabilito dalla direttiva 2009/12/CE, recepita nell'ordinamento italiano con gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge n. 1 del 2012, e successive modificazioni;

4) si introduca nel decreto-legge in esame una disposizione di proroga dell'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in modo da garantire che il Commissario permanga nell'incarico per un periodo di diciotto mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate per l'anno 2014, anziché per un periodo di sei mesi, come attualmente previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge n. 147 del 2013;

5) sotto il profilo formale, con riferimento alla formulazione dell'articolo 3, comma 2, si provveda, a novellare direttamente l'articolo 33, comma 7-*septies*, del decreto-legge n. 179 del 2012, anziché novellare l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, con cui è stato introdotto il citato comma 7-*septies*.

ALLEGATO 2

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803 Governo).**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

Articolo 8, Comma 1.

Proroga al 31 dicembre 2015 in materia di servizi pubblici non di linea (TAXI-NCC).

Si è richiesta una proroga sino al 31 dicembre 2015 per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n.281/1997, avrebbe dovuto adottare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. La proroga si è resa necessaria, al fine di evitare l'entrata in vigore di una disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza, e di arginare la confusione che deriverebbe da un'applicazione dell'articolo 29, comma – 1 *quater* nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi, soprattutto per gli Enti locali.

Articolo 8, Comma 2.

Proroga al 28 febbraio 2015 ed al 31 luglio 2015 dei decreti attuativi dello Sblocca Italia in materia di opere pubbliche.

Si è reso necessario prorogare i termini relativi ad un decreto attuativo del provvedimento Sblocca-Italia. In particolare, la

proposta normativa è necessaria, al fine di poter recuperare il maggior tempo intercorso per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Articolo 8, Comma 4.

Proroga al 31 marzo 2015 dell'articolo 55, comma 23-*quinquies*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come introdotto dall'articolo 16-bis del decreto legge, 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 in materia di accessi su strade in gestione ANAS.

Si è richiesta una proroga al 31 marzo 2015 del termine entro il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve emanare il decreto che stabilisce i criteri per la determinazione della somma da corrispondere all'ANAS S.p.A. ai fini dell'autorizzazione all'apertura di nuovi accessi. La norma relativa agli accessi sulle strade in gestione ANAS rende la disciplina degli accessi medesimi più equa e coerente con i diritti della proprietà privata, prevenendo l'insorgere di ulteriore contenzioso che, in parte, si sta espandendo su tutto il territorio nazionale.

Articolo 8, Comma 5.

Proroga al 30 giugno 2015 ed al 31 dicembre 2015 in materia di revisione di macchine agricole. Di interesse anche del MIPAAF.

L'articolo 34, comma 48, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel novellare l'articolo 111, comma 1, del nuovo codice della strada, ha introdotto l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di sottoporre a revisione le macchine agricole soggette ad immatricolazione, sulla base di disposizioni da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Gli operatori del settore hanno rappresentato la sussistenza di una serie di problematiche di particolare rilievo che ostano alla applicazione della previsione normativa.

In particolare, vi è la necessità di un adeguamento notevole delle imprese agricole in tal senso, che comporta anche nuovi e gravosi oneri a carico delle imprese agricole, già duramente provate dall'attuale congiuntura sfavorevole.

Articolo 8, Comma 6.

Proroga al 30 giugno 2015 in materia di autoscuole.

La proroga in questione attiene all'obbligo, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n.59 del 2011, per le autoscuole, di adeguare il parco veicolare alle caratteristiche previste dalla direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida (recepita appunto con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59). Infatti le autoscuole hanno l'obbligo – previsto dall'articolo 123 del codice della strada – di avere la proprietà dei beni aziendali e, quindi, anche del parco veicolare con cui effettuano le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida e hanno, così, l'obbligo di avere in proprietà

i veicoli con le caratteristiche previste dalla nuova direttiva, entrata in vigore il 19 gennaio 2013. L'investimento, quindi, per le imprese è di notevole entità, soprattutto in un periodo di grave crisi economica; in mancanza di tale proroga molti operatori del settore dovranno cessare l'attività, atteso che l'articolo 123, comma 9, lettera *b*), del codice della strada prevede che la competente provincia deve revocare l'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola quando «*venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica*» della stessa.

Articolo 8, Comma 7.

Proroga di centottanta giorni dell'articolo 1, comma 11, decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, relativo ai contratti di programma sottoscritti da ENAC.

Si è inteso prorogare i termini relativi all'approvazione, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, in quanto i termini previsti non sono compatibili con l'espletamento delle necessarie istruttorie da parte dell'ENAC.

Articolo 8, Comma 10.

Proroga al 30 giugno 2015 e al 31 dicembre 2015 delle concessioni autostradali.

Si è inteso prorogare, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione dei concessionari autostradali, il termine entro cui quest'ultimi presentano le proposte di modifica del rapporto concessorio da sottoporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché il termine necessario alla conseguente approvazione da parte del Dicastero. La presente proposta era stata inserita in un emendamento del Governo dell'Atto Senato 1698 (Stabilità 2015), debitamente bollinato, ma successivamente espunta.

ALTRE DISPOSIZIONI
DI INTERESSE MIT

Articolo 11, Comma 2.

Proroga al 31 dicembre 2015 norma Commissario per il ripristino viabilità in Sardegna post alluvione 2013 (inserita tra i provvedimenti emergenziali).

Si è inteso prorogare l'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche, per il ripristino della viabilità in Sardegna post alluvione 2013. In particolare, sulla base dello stato di attuazione del Piano degli interventi di ripristino adottato, l'incarico è prorogato sino al completamento degli interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilità nelle strade statali e provinciali, interrotte o danneggiate dall'alluvione del mese di novembre 2013, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

Articolo 1, Commi da 1 a 15.

Proroga al 31 dicembre 2015 in materia di assunzioni di personale (inserita tra i provvedimenti pubblica amministrazione).

Lo scopo delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 1 a 5, è quello di poter disporre, anche per l'anno 2015, delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti che non sono state utilizzate nei tempi previsti. I ritardi nell'impiego delle risorse derivano essenzialmente dagli interventi di riorganizzazione previsti dalla legge, dai blocchi delle assunzioni che ne sono scaturiti e dai tempi di svolgimento delle procedure concorsuali. La proroga consente di poter contare sulle disponibilità dei *budget* già accantonati da leggi precedenti senza mandarli in economia. Ciò risponde all'obiettivo di consentire, in un regime di forti limitazioni delle assunzioni e di scarso ricambio generazionale, di utilizzare al meglio le risorse dedicate a tale scopo.

ALLEGATO 3

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803 Governo).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante « Proroga termini previsti da disposizioni legislative » (C. 2803),

premesso che:

l'articolo 3, comma 1, prevede la proroga dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2016 del termine a decorrere dal quale le imprese produttrici sono tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG4; la disposizione prevede anche la proroga dal 1° luglio 2015 al 1° gennaio 2017 del termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio devono vendere apparecchi televisivi con la medesima tecnologia;

l'articolo 3, comma 2, proroga alcuni termini relativi alle procedure per l'accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 133 del 2014, con riferimento in particolare ai termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse e dei conseguenti progetti esecutivi da parte delle imprese, nonché ai successivi adempimenti da parte del Ministero dello sviluppo economico;

l'articolo 3, comma 3, proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il divieto di incroci proprietari, che impedisce ai soggetti che esercitano attività tele-

visiva con ricavi superiori all'8 per cento del sistema integrato delle comunicazioni e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani;

al riguardo, come già segnalato dalla Commissione nel parere espresso sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 150 del 2013, appare opportuno rendere stabile il divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisioni e comunicazioni elettroniche, piuttosto che procedere a reiterate proroghe del divieto medesimo (si tratta infatti della quinta proroga consecutiva di un termine originariamente fissato al 31 dicembre 2010);

l'articolo 8, comma 1, proroga nuovamente di un anno, al 31 dicembre 2015, il termine, inizialmente fissato al 31 maggio 2010, per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente stabilite dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 207 del 2008;

al riguardo emerge l'esigenza di provvedere improrogabilmente entro l'anno in corso, sulla base di un approfondito confronto con le regioni, con le città metropolitane e con gli altri enti locali, ad una revisione organica della disciplina dettata dalla normativa prima-

ria; tale revisione dovrebbe perseguire contestualmente e in modo equilibrato gli obiettivi di contrastare le pratiche abusive e di garantire condizioni adeguate per un efficiente svolgimento dei servizi a vantaggio sia degli operatori sia degli utenti;

l'articolo 8, comma 5, differisce di sei mesi il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che introduce l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e il termine a partire dal quale procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione;

l'articolo 8, comma 6, proroga di sei mesi, al 30 giugno 2015, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà individuare i criteri per consentire, in attuazione dell'articolo 123, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, alle autoscuole di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate;

al riguardo si rileva l'esigenza di procedere entro il termine previsto, senza disporre ulteriori proroghe, all'emanazione del decreto ministeriale, al fine di determinare nel loro complesso le modalità di attuazione delle citate previsioni del codice della strada, in base alle quali si richiede alle autoscuole di svolgere attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patenti di qualsiasi categoria;

l'articolo 8, comma 7, prevede che i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuali siano approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «sblocca Italia») e non entro sessanta giorni come in precedenza previsto;

al riguardo si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo alla Commissione, per cui l'ENAC sta procedendo con i singoli gestori alla predisposizione dei piani degli investimenti aeroportuali e al coordinamento di questi con i livelli tariffari dei diritti aeroportuali prescelti al fine della stipula del contratto di programma e, pertanto, la proroga si rende necessaria per ultimare tale procedura; si ribadisce in ogni caso che la determinazione dei livelli dei diritti aeroportuali deve aver luogo sulla base dei modelli tariffari approvati dall'Autorità di regolazione dei trasporti;

l'articolo 10, comma 12, prevede che le società controllate da Ferrovie dello Stato Spa concorrano al raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti per le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato dall'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014 mediante il versamento dei risparmi conseguiti nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, sotto forma di dividendo, all'entrata del bilancio dello Stato, per un importo di 40 milioni di euro per il 2014 e di 60 milioni di euro per il 2015;

si ribadisce in generale l'esigenza che il Governo fornisca una puntuale motivazione delle ragioni che hanno determinato la necessità di procedere ad ulteriori proroghe di termini legislativi ormai da tempo scaduti;

si evidenzia altresì l'opportunità di inserire nel decreto-legge in esame, in analogia con quanto previsto dal provvedimento per altri istituti commissariali (articolo 11, comma 2), una disposizione di proroga dell'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013 e già prorogato per un periodo di sei mesi dall'articolo 1, comma 410, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) al fine di completare l'attività di liquidazione e concludere le attività inerenti di riparto e assegnazione delle risorse disponibili, ancora da destinare al soddisfacimento degli interventi

previsti a legislazione vigente; in particolare, la proroga in questione potrebbe essere determinata in diciotto mesi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, si adottino le opportune iniziative di carattere normativo per rendere permanente il divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisioni e comunicazioni elettroniche, piuttosto che procedere a reiterate proroghe del divieto medesimo;

2) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, si provveda improrogabilmente entro l'anno in corso, sulla base di un approfondito confronto con le regioni, con le città metropolitane e con gli altri enti locali, ad una revisione organica della disciplina dettata dalla normativa primaria; tale revisione dovrebbe perseguire contestualmente e in modo equilibrato gli obiettivi di contrastare le pratiche abusive e di garantire condizioni adeguate per un efficiente svolgimento dei servizi a vantaggio sia degli operatori sia degli utenti;

3) con riferimento all'articolo 8, comma 6, si provveda entro il 30 giugno 2015, senza procedere ad ulteriori proroghe, all'adozione del decreto ministeriale necessario per definire nel loro complesso le modalità di attuazione delle previsioni dell'articolo 123, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in base alle quali si richiede alle autoscuole di svolgere attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patenti di qualsiasi categoria;

4) si introduca nel decreto-legge in esame una disposizione di proroga dell'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in modo da garantire che il Commissario permanga nell'incarico per un periodo di diciotto mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate per l'anno 2014, anziché per un periodo di sei mesi, come attualmente previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge n. 147 del 2013;

5) sotto il profilo formale, con riferimento alla formulazione dell'articolo 3, comma 2, si provveda, a novellare direttamente l'articolo 33, comma 7-*septies*, del decreto-legge n. 179 del 2012, anziché novellare l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, con cui è stato introdotto il citato comma 7-*septies*.